



FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013

Misura 323B
“Recupero, riqualificazione e valorizzazione del patrimonio rurale”

DOCUMENTO TECNICO PROCEDURALE
PER LA PREDISPOSIZIONE DEI BANDI E DELLE CONVENZIONI

INDICE

1. FINALITA' ED OBIETTIVI	2
2. CHI PUÒ PRESENTARE DOMANDA	2
2.1 CHI NON PUÒ PRESENTARE DOMANDA.....	2
3. CONDIZIONI PER ESSERE AMMESSI AL FINANZIAMENTO	2
4. INTERVENTI AMMISSIBILI.....	3
4.1 DATA INIZIO INTERVENTI.....	4
4.2 SPESE GENERALI	4
4.3 INTERVENTI NON AMMISSIBILI	4
5. DOVE POSSONO ESSERE REALIZZATI GLI INTERVENTI	5
6. A QUANTO AMMONTA IL CONTRIBUTO.....	5
7. CONDIZIONI, LIMITI E DIVIETI	6
8. PRIORITA' E CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO	6
9. A CHI INOLTARE LA DOMANDA DI AIUTO	8
10. COME PRESENTARE LA DOMANDA	8
10.1 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE	9
11. ISTRUTTORIA DI AMMISSIBILITA' DELLA DOMANDA	10
11.1 ANOMALIE, ERRORI, DOCUMENTAZIONE INCOMPLETA E INTEGRATIVA	10
11.1.1 ANOMALIE E LORO RISOLUZIONE	10
11.1.2 ERRORI SANABILI O PALESI	10
11.1.3 ERRORI NON SANABILI.....	11
11.1.4 DOCUMENTAZIONE INCOMPLETA.....	11
11.1.5 DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA.....	11
11.2 PARERI DI COMPATIBILITA' DELLE AREE PROTETTE E SITI NATURA 2000.....	11
11.3 COMUNICAZIONE AL RICHIEDENTE DELL'ESITO DELL'ISTRUTTORIA.....	11
11.4 RICHIESTA DI RIESAME.....	11
11.5 AMMISSIONE A FINANZIAMENTO.....	11
11.6 COMUNICAZIONE DELL'AMMISSIONE A FINANZIAMENTO	12
12. REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E PROROGHE.....	12
13. VARIANTI IN CORSO D'OPERA E MODIFICHE DI DETTAGLIO	12
13.1 VARIANTI IN CORSO D'OPERA.....	12
13.2 VARIANTI NEI LIMITI DEL 10%	13
13.3 MODIFICHE DI DETTAGLIO.....	13
14. DOMANDA DI PAGAMENTO.....	13
14.1 ANTICIPO	13
14.2 STATO DI AVANZAMENTO LAVORI	14
14.3 ACCERTAMENTO FINALE DEI LAVORI E SALDO.....	14
14.4 RIDUZIONE CONTRIBUTO RICHiesto NELLE DOMANDE DI PAGAMENTO	15
14.5 FIDEIUSSIONI.....	15
14.6 COMUNICAZIONE AL BENEFICIARIO DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO.....	16
14.7 CONTROLLO IN LOCO.....	16

15. CONTROLLI EX-POST	16
16. DECADENZA DEL CONTRIBUTO	17
17. IMPEGNI.....	17
17.1 IMPEGNI ESSENZIALI	17
17.2 IMPEGNI ACCESSORI.....	18
18. RECESSO	18
18.1 CESSAZIONE TOTALE DELL'ATTIVITA'	19
19. TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI ASSUNTI	19
20. RICORSI	19
20.1 CONTESTAZIONI PER MANCATO ACCOGLIMENTO O FINANZIAMENTO DELLA DOMANDA	19
20.2 CONTESTAZIONI PER PROVVEDIMENTI DI DECADENZA O DI RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO	19
21. SANZIONI.....	20
22. TRATTAMENTO DATI PERSONALI	20

1. FINALITA' ED OBIETTIVI

Gli obiettivi specifici della sottomisura sono:

- salvaguardare e valorizzare le tipologie storiche di architettura rurale attraverso interventi anche su singoli fabbricati rurali, realizzati tra il XIII ed il XIX secolo e che costituiscono testimonianza dell'economia rurale tradizionale;
- conservare gli elementi architettonici e ambientali tradizionali, riqualificare e valorizzare le caratteristiche costruttive, storiche degli insediamenti rurali di antica fondazione, al fine di assicurarne il risanamento conservativo e il recupero funzionale;
- rafforzare la consapevolezza della popolazione della identità rurale attraverso la rivitalizzazione degli insediamenti agricoli storici e incentivare la diversificazione multifunzionale dell'attività agricola e l'offerta di servizi a favore della collettività.

2. CHI PUÒ PRESENTARE DOMANDA

Possono presentare domanda i seguenti soggetti proprietari o possessori dei beni di cui al paragrafo 4. "Interventi ammissibili":

- persone fisiche;
- persone giuridiche:
 - private (associazioni, fondazioni, società);
 - di diritto pubblico (comuni e altri enti locali territoriali, enti pubblici).

2.1 CHI NON PUÒ PRESENTARE DOMANDA

Le persone, fisiche o giuridiche, considerate non affidabili¹ ai sensi di quanto stabilito nel "Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni" redatto dall'Organismo Pagatore Regionale (OPR).

3. CONDIZIONI PER ESSERE AMMESSI AL FINANZIAMENTO

I richiedenti al momento della presentazione della domanda devono rispettare le seguenti condizioni:

- a) essere proprietari o possessori del bene oggetto d'intervento; qualora il richiedente sia l'affittuario o altro soggetto non proprietario del bene oggetto d'intervento, questo deve godere di titoli di possesso di durata almeno 5 anni e produrre l'assenso della proprietà all'esecuzione dell'intervento;
- b) impegnarsi a garantire la fruizione pubblica del bene oggetto dell'intervento con finalità didattiche e/o dimostrative per almeno 5 anni a partire dalla data di fine lavori attraverso la definizione di uno specifico piano di utilizzo che ne assicuri gestione e manutenzione;
- c) in caso di interventi che interessino fabbricati in origine destinati a funzioni produttive/economiche impegnarsi a circoscrivere la funzionalità produttiva esclusivamente nel campo dimostrativo e/o didattico per 5 anni a partire dalla data di fine lavori;
- d) dichiarare, se ricorre il caso, di avere richiesto per gli interventi previsti dalla presente Misura, il finanziamento anche con altre "fonti di aiuto" diverse dal Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, specificando quali;

¹ L'affidabilità del richiedente è legata alla sua condotta durante altre operazioni, finanziate dal PSR 2000-2006 o dal PSR 2007-2013. I casi in cui il richiedente risulta inaffidabile sono specificati al paragrafo 15 "Controlli Amministrativi" del Manuale OPR approvato con Dduo n. 1503 del 23/02/2008.

- e) impegnarsi alla realizzazione dell'intero progetto presentato, anche in caso di variazione, rispetto a quanto previsto all'atto della presentazione della domanda, dei costi in corso d'opera;
- f) rispettare la normativa comunitaria e nazionale in materia di salute e sicurezza dei lavoratori (Salute e sicurezza: Testo Unico Sicurezza Lavoro D.lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni; normativa in materia di fitofarmaci: D.Lgs. 194/95, D.P.R. 290/01; Macchine, impianti e attrezzature: D.P.R. 459/96);
- g) impegnarsi ad adottare le indicazioni contenute nelle Linee Guida Regionali "Criteri igienici e di sicurezza in edilizia rurale" (BURL n. 6, 3° supplemento straordinario del 10.02.2006) e garantire, durante l'esecuzione di tali interventi edilizi, il rispetto del D.Lgs. 494/96 (Direttiva Cantieri). La verifica del rispetto delle norme, per quanto di competenza, spetta ai Dipartimenti di prevenzione delle ASL. La Provincia trasmette all'ASL l'elenco delle domande di contributo finanziate, chiedendo di segnalare gli eventuali esiti negativi dei controlli effettuati nell'ambito dell'attività ispettiva presso le imprese connesse alle medesime domande;
- h) se del caso, essere in regola con il rispetto degli obblighi previsti dal regime delle quote latte relativamente al versamento del prelievo supplementare dovuto. I soggetti richiedenti che risultano essere primi acquirenti devono avere rispettato gli obblighi previsti dal regime delle quote latte. L'esistenza di procedimenti in corso connessi all'applicazione del regime delle quote latte comporta la sospensione dell'erogazione dei contributi. La verifica del rispetto degli obblighi connessi con il regime delle quote latte spetta alle Province.

4. INTERVENTI AMMISSIBILI

Sono ammissibili gli **interventi di restauro e di risanamento conservativo**², che riguardano le tipologie di architettura rurale individuabili negli edifici e negli insediamenti, realizzati tra il XIII ed il XIX secolo (esistenti al 31 dicembre 1899), che siano testimonianze significative, nell'ambito dell'articolazione e della stratificazione storica, antropologica ed urbanistica del territorio, della storia delle popolazioni e delle comunità rurali, delle rispettive economie tradizionali, dell'evoluzione del paesaggio.

Rientrano nelle predette tipologie:

- a. le costruzioni adibite alla residenza ed alle attività agricole³, produttive e/o di servizi in genere⁴, anche se poi dismessi e/o trasformati anche parzialmente da recuperare;
- b. le tipologie sotto elencate, di pertinenza o connesse alle costruzioni oggetto d'intervento ed indispensabili alle nuove funzionalità di queste, di cui alle lettere a e b:
 - b.1 le recinzioni e/o pavimentazioni degli spazi aperti;
 - b.2 i sistemi di canalizzazione, irrigazione e approvvigionamento idrico;
 - b.3 i sistemi di contenimento dei terrazzamenti;
 - b.4 i ricoveri temporanei anche in strutture vegetali o in grotta;
 - b.5 i segni della religiosità locale.

Gli interventi devono essere volti alla fruizione pubblica del bene oggetto dell'intervento con finalità didattiche e/o dimostrative.

Non dovranno essere alterate né le caratteristiche originarie degli edifici, né del contesto.

I progetti dovranno prevedere un **piano di promozione e informazione** al pubblico, legate al tema del recupero, della valorizzazione e salvaguardia del territorio e del sistema rurale proprie dell'ambito interessato dall'intervento.

Per **piano di promozione e informazione** si deve intendere una relazione descrittiva:

² Articolo 27, comma 1, lettera c) della legge regionale n. 12 dell'11.03.2005 e sue successive modifiche e integrazioni.

Sono **interventi di restauro e di risanamento conservativo**, "...gli interventi edilizi rivolti a conservare e recuperare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio; ...".

³ Per "costruzioni adibite alla residenza ed alle attività agricole" si intendono quelle destinate alla:

- protezione delle piante;
- conservazione dei prodotti agricoli;
- custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;
- allevamento e il ricovero degli animali;
- uso abitativo (residenze dell'imprenditore agricolo e dei dipendenti dell'azienda);
- uso ufficio dell'azienda agricola;
- la manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli.

⁴ A titolo esemplificativo per "costruzioni adibite alle attività produttive e/o di servizi in genere" si intendono: magli, fucine, segherie, mulini ad acqua, lavatoi, ghiacciaie ...

- degli obiettivi e del target cui è rivolta l'iniziativa;
- delle azioni (criteri e modalità) previste.

La relazione potrà inoltre definire indicatori finalizzati alla valutazione dei risultati, misurare cioè il raggiungimento degli obiettivi dichiarati.

Qualora il possessore del bene oggetto d'intervento sia una persona giuridica di Diritto Pubblico, possono essere previsti **lavori effettuati in amministrazione diretta**, avvalendosi di personale proprio dell'Ente. In tal caso i costi devono essere comprovati attraverso prospetti analitici, sottoscritti dal dirigente/responsabile dell'Ente beneficiario, che attestino:

- il costo orario o giornaliero del personale utilizzato, su base nominativa, con l'indicazione di tutte le voci che hanno concorso alla definizione di tale costo;
- il numero di ore o giornate in cui il personale su base nominativa è stato utilizzato per l'operazione e la distribuzione di tale utilizzazione nel corso dell'anno;
- il regolare versamento degli oneri fiscali e previdenziali previsti dalla normativa vigente;
- i listini paga del personale emessi nel periodo di utilizzazione dello stesso.

La spesa per l'acquisto dei materiali deve essere comprovata da fatture o documenti fiscali equivalenti, mandati di pagamento e documentazione bancaria necessaria per la tracciabilità dei pagamenti.

Le spese documentate devono inoltre corrispondere alle voci riportate sulla contabilità finale dei lavori, a firma del direttore degli stessi.

Nel caso gli interventi venissero realizzati tramite appalto dei lavori, l'intera procedura dovrà essere conforme alla relativa normativa vigente.

4.1 DATA INIZIO INTERVENTI

Gli interventi proposti sono da considerarsi finanziati se il richiedente riceve la comunicazione di ammissione a finanziamento della domanda di contributo.

I richiedenti, tuttavia, possono iniziare i lavori anche prima della comunicazione dell'ammissione a finanziamento della domanda di contributo. In tal caso l'amministrazione è sollevata da qualsiasi obbligo nei riguardi del beneficiario qualora la domanda non sia totalmente o parzialmente finanziata.

In ogni caso gli interventi per essere finanziati devono rigorosamente iniziare in data successiva a quella di presentazione della domanda. Quale data di inizio lavori viene considerata quella di inizio lavori comunicata dal direttore dei lavori al Comune e riportata nella Comunicazione di inizio lavori.

Le spese relative alla progettazione, all'esecuzione di studi, consulenze, ricerche ed elaborazioni, esclusivamente se propedeutici alla progettazione dell'intervento proposto saranno finanziabili anche se effettuate in data antecedente alla domanda di aiuto purché sostenute successivamente al 18 settembre 2007, data di approvazione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia.

4.2 SPESE GENERALI

Sono riconosciute spese generali, fino ad un massimo del 15% dell'importo totale delle spese ammissibili (sull'importo dei lavori al netto dell'IVA), che considerano le seguenti tipologie di spesa:

- la progettazione degli interventi proposti;
- la direzione dei lavori e gestione del cantiere;
- il piano di sicurezza del cantiere laddove previsto dalla normativa vigente;
- eventuali consulenze specialistiche, a supporto della progettazione, fornite da professionisti abilitati;
- le spese inerenti all'obbligo di informare e sensibilizzare il pubblico sugli interventi finanziati dal FEASR, per un importo massimo di 200 €;
- spese per costituire le polizze fidejussorie;
- le spese relative al piano di promozione e informazione al pubblico dell'intervento effettuato.

4.3 INTERVENTI NON AMMISSIBILI

Sono escluse dal finanziamento le spese per:

- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione e ristrutturazione urbanistica⁵;

⁵ Articolo 27, comma 1, lettere a), b), d), e) ed f) della legge regionale n. 12 dell'11.03.2005 e sue successive modifiche e integrazioni. Sono da considerare:

- interventi esclusivi, relativi alle tipologie di cui alle lettere b1, b2, b3, b4, b5 del paragrafo 4;
- acquistare terreni e fabbricati;
- acquisto esclusivo di impianti/macchinari/attrezzature anche informatiche;
- acquisto di arredi;
- interventi che prevedano incrementi volumetrici, fatti salvi adeguamenti igienico-sanitari o tecnologici qualora imposti dalle autorità competenti;
- interventi su strutture produttive che comportino un miglioramento dell'efficienza produttiva delle strutture stesse;
- qualsiasi altro investimento non riconducibile direttamente agli interventi ammissibili elencati al paragrafo 4.

Non sono ammissibili a finanziamento gli interventi già avviati alla data di presentazione della domanda.

5. DOVE POSSONO ESSERE REALIZZATI GLI INTERVENTI

La sottomisura si attua nei territori dei comuni:

- ammissibili all'Asse Leader (PSR 2007-2013 - Allegato n. 13: Elenco delle aree eleggibili all'asse Leader);
- appartenenti alla sottoarea Collina urbana dell'area A "Poli urbani" ricadenti in area svantaggiata (PSR 2007-2013 - Allegato n. 3: Territorializzazione).

6. A QUANTO AMMONTA IL CONTRIBUTO

Per tutte le tipologie di intervento di cui al paragrafo 4. "Interventi ammissibili" l'aiuto sarà erogato come contributo in conto capitale pari al:

- 50% della spesa ammessa per i richiedenti privati e
- 70% della spesa ammessa per quelli pubblici.

Per i **richiedenti privati** l'aiuto sarà erogato in regime "*de minimis*" in conformità al Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006, che prevede un massimo di 200.000 € di contributo pubblico nel triennio, ridotto dell'entità di eventuali contributi già percepiti dallo stesso beneficiario in "*de minimis*" nel periodo considerato (il triennio da considerare parte dalla data del verbale di accertamento finale di esecuzione lavori). Non è previsto un massimale di spesa ammissibile.

Per i **richiedenti pubblici** il contributo viene concesso senza l'applicazione del regime "*de minimis*" per una spesa ammissibile massima pari a € 1.100.000.

a) interventi di manutenzione ordinaria, gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelli necessari ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, anche con l'impiego di materiali diversi, purché i predetti materiali risultino compatibili con le norme e i regolamenti comunali vigenti;

b) interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche riguardanti il consolidamento, il rinnovamento e la sostituzione di parti anche strutturali degli edifici, la realizzazione ed integrazione dei servizi igienico-sanitari e tecnologici, nonché le modificazioni dell'assetto distributivo di singole unità immobiliari. Sono di manutenzione straordinaria anche gli interventi che comportino la trasformazione di una singola unità immobiliare in due o più unità immobiliari, o l'aggregazione di due o più unità immobiliari in una unità immobiliare;

d) interventi di ristrutturazione edilizia, gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.

Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione parziale o totale nel rispetto della volumetria preesistente fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica;

e) interventi di nuova costruzione, quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti e precisamente: 1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto al numero 6; 2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune; 3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato; 4) l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione; 5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee; 6) gli interventi pertinenziali che gli atti di pianificazione territoriale e i regolamenti edilizi, anche in relazione al pregio ambientale paesaggistico delle aree, qualificano come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20 per cento del volume dell'edificio principale; 7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato;

f) interventi di ristrutturazione urbanistica, quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

La minima spesa ammissibile è pari € 100.000

E' prevista, limitatamente agli investimenti materiali la possibilità di erogazione di un anticipo o, in alternativa, di uno stato avanzamento lavori (SAL) con le modalità disposte dall'art. 56 del Reg. (CE) n. 1974/2006 e dal punto 9.3.1 del Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni.

7. CONDIZIONI, LIMITI E DIVIETI

Gli interventi devono esser volti alla fruizione pubblica del bene oggetto dell'intervento con finalità didattiche e/o dimostrative.

Eventuali introiti percepiti nella gestione delle attività didattiche e/o dimostrative di cui al punto precedente dovranno essere reinvestiti nella gestione e/o manutenzione del bene oggetto d'intervento.

Per 5 anni a partire dalla data di fine lavori, è obbligatorio circoscrivere l'eventuale funzionalità produttiva dei beni oggetto d'intervento esclusivamente nel campo dimostrativo e/o didattico.

Il richiedente può chiedere che gli interventi siano finanziati anche con altre "fonti di aiuto" diversi dal Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, presentando domande di finanziamento anche per bandi previsti da altre "fonti di aiuto".

Tuttavia gli aiuti non sono cumulabili e pertanto, in caso di ammissione a finanziamento di due o più domande, il richiedente deve, entro 15 giorni dalla comunicazione di ammissione a finanziamento, optare per una di esse e rinunciare formalmente alle altre. Copia della comunicazione di rinuncia deve essere inviata anche all'Amministrazione che ha ammesso la domanda a finanziamento.

Nel caso di interventi che prevedono anche l'adozione di tecniche impiantistiche per l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili, l'importo degli investimenti ammissibili non può essere superiore a quello degli interventi di restauro e risanamento conservativo a cui risultano integrati.

8. PRIORITA' E CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

Nell'ambito dei bandi emanati dalla Regione, alle domande ritenute ammissibili che prevedano interventi da realizzarsi nell'ambito di "Progetti Concordati" finanziati, sarà assicurato il finanziamento in via prioritaria, purchè siano positivamente istruite e raggiungano una soglia di punteggio minimo definita dal Comitato di Gestione; in subordine sarà assicurato il finanziamento agli interventi proposti da soggetti consorziati.

Ai fini della definizione della graduatoria delle domande ammissibili all'aiuto, ciascuna domanda è valutata attraverso l'attribuzione di un punteggio di merito sulla base di una serie di criteri e priorità che considerano i seguenti aspetti:

Elementi di priorità	Punteggio base
a. Qualità, complessità e innovatività progettuale	30
b. Relazioni con piani, programmi e vincoli territoriali	20
c. Aggregazioni	10
d. Cantierabilità	10
Totale punti	70

Il punteggio massimo attribuibile è quindi pari a **70 punti**.

Per essere considerata ammissibile la domanda deve ottenere complessivamente almeno **13 punti**; ed almeno **5 punti** (pari a valutazione "Media") relativamente all'elemento elencato alla lettera "a.1 Qualità degli elaborati progettuali: chiarezza e completezza.

In caso di applicazione della misura in ambito LEADER il Gruppo di Azione Locale (GAL) ha a disposizione 14 punti, in aggiunta a quelli già fissati, da attribuire in coerenza con gli obiettivi dei singoli PSL. I criteri per l'assegnazione di questo punteggio saranno approvati dal Comitato di Gestione del Programma di Sviluppo rurale.

A parità di punteggio viene data precedenza alle domande con più alto punteggio in base alla lettera "d. Cantierabilità: progetto esecutivo"; in caso di ulteriore parità alle domande con maggior punteggio stabilito in base alla lettera "a.2 Tipologie interessate dall'intervento: più di 3 tipi" e infine a quelle con maggior punteggio stabilito in base alla lettera "c. Aggregazioni: se raggruppamento con partecipazione anche di enti locali e/o imprenditori non di settore".

L'attribuzione del punteggio di priorità è effettuata dalla Provincia ed avviene valutando nell'ordine:

Tab. 1 - a. Qualità, complessità e innovatività progettuale Punteggio totale max 30 punti	Valutazione	Punteggio
--	--------------------	------------------

a.1 Qualità degli elaborati progettuali: chiarezza e completezza ⁶	Bassa	0
	Media	5
	Alta	10
a.2 -Tipi interessati dall'intervento ⁷	1 tipo	2
	2 tipi	4
	3 tipi	6
	Più di 3 tipi	10
a.3 Adozione di tecniche impiantistiche per l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili		10

Tab. 2 - b. Relazioni con piani, programmi e vincoli territoriali Punteggio totale max 20 punti	Punteggio
b.1 Intervento da realizzarsi nell'ambito di Progetti concordati	5
b.2 Intervento da realizzarsi nell'ambito di Strumenti di programmazione negoziata ⁸	5
b.3 Intervento individuato in aree agricole nei Piani di Governo del Territorio (PGT) o fino all'approvazione degli atti di PGT nelle aree classificate dagli strumenti urbanistici vigenti come zone agricole	5
b.4 Intervento ricadente in ambiti oggetto di tutela paesaggistica ai sensi del D.lgs. 42/04	3
b.5 Intervento ricadente in ambiti a prevalente valenza ambientale e naturalistica dove vige un regime di efficacia prescrittiva e prevalente dettato da norme regionali, nazionali e comunitarie	2

Tab. 3 - c. Aggregazioni Punteggio totale max 10 punti	Valutazione	Punteggio
Valutazione della capacità di costituzione di un gruppo di soggetti ampio ed	se singolo beneficiario	3

⁶ Qualità progettuale: **completezza e chiarezza dovranno essere valutate** considerando i livelli di progettazione di seguito riportati e descritti ai commi 4 e 5 dell'art. 93 D Lgs 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE":
comma 4.

"...Il **progetto definitivo** individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni. Esso consiste in una **relazione descrittiva** dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché delle caratteristiche dei materiali prescelti e dell'inserimento delle opere sul territorio; nello **studio di impatto ambientale** ove previsto; in **disegni generali nelle opportune scale** descrittivi delle principali caratteristiche delle opere, e delle soluzioni architettoniche, delle superfici e dei volumi da realizzare, compresi quelli per l'individuazione del tipo di fondazione; negli **studi e indagini preliminari** occorrenti con riguardo alla natura e alle caratteristiche dell'opera; **nei calcoli preliminari delle strutture e degli impianti**; in un **disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici** previsti in progetto nonché in un **computo metrico estimativo**. Gli studi e le indagini occorrenti, quali quelli di tipo geognostico, idrologico, sismico, agronomico, biologico, chimico, i rilievi e i sondaggi, sono condotti fino ad un livello tale da consentire i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti e lo sviluppo del computo metrico estimativo.
comma 5.

Il **progetto esecutivo**, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare e il relativo costo previsto e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. In particolare il progetto e' costituito dall'insieme delle **relazioni**, dei **calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti** e degli **elaborati grafici nelle scale adeguate**, compresi gli eventuali particolari costruttivi, dal **capitolato speciale di appalto**, prestazionale o descrittivo, dal **computo metrico estimativo** e dall'**elenco dei prezzi unitari**. Esso e' redatto sulla base degli studi e delle indagini compiuti nelle fasi precedenti e degli eventuali ulteriori studi e indagini, di dettaglio o di verifica delle ipotesi progettuali, che risultino necessari e sulla base di rilievi planoaltimetrici, di misurazioni e picchettazioni, di rilievi della rete dei servizi del sottosuolo. Il progetto esecutivo deve essere altresì corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti da redigersi nei termini, con le modalità, i contenuti, i tempi e la gradualità stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 5. ...".

In particolare dal Piano di promozione e informazione al pubblico dovranno emergere con chiarezza, supportate dalla descrizione e dalle analisi del sistema rurale le opportunità e le potenzialità presenti nell'ambito territoriale interessato dall'intervento e le possibili sinergie di queste con il progetto proposto.

⁷ Per tipi si intendono le tipologie e gli elementi elencati al paragrafo 4. "Interventi Ammissibili", lettere a. e b.

⁸ Rif. l.r. 2/2003 "Programmazione negoziata regionale".

eterogeneo	se raggruppamento di più soggetti	6
	se raggruppamento con partecipazione anche di Enti Locali e/o imprenditori non di settore	10

Tab. 4 – d. Cantierabilità Punteggio totale max 10 punti	Valutazione	Punteggio
Valutazione del grado di cantierabilità dei progetti ovvero della loro immediata appaltabilità	progetto esecutivo ⁶	10
	progetto definitivo ⁶	3

In caso di applicazione della misura in ambito LEADER, la Provincia attribuisce alle domande ammissibili i punteggi con i criteri sopra riportati ed invia l'elenco al GAL perché questo attribuisca i punteggi di propria competenza e definisca la graduatoria definitiva delle domande ammissibili.

9. A CHI INOLTRE LA DOMANDA DI AIUTO

La domanda deve essere inoltrata alla Provincia sul cui territorio si attua l'investimento/progetto.

La Provincia, in conformità a quanto previsto dalla legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni, comunica al richiedente il nominativo del funzionario responsabile del procedimento, come stabilito dal paragrafo 6.2 del Manuale OPR.

10. COME PRESENTARE LA DOMANDA

I soggetti che intendono presentare domanda di contributo devono preventivamente costituire o aggiornare il fascicolo aziendale, gestito in forma esclusivamente informatica tramite il Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia (SIARL), che raccoglie l'insieme dei dati aziendali ed è parte integrante dell'anagrafe delle imprese.

I soggetti pubblici e privati che non esercitano attività agricola devono chiedere la costituzione e/o l'aggiornamento del fascicolo aziendale:

- presso i Centri di Assistenza Agricola (CAA) (l'elenco delle sedi regionali dei CAA autorizzati è disponibile sul sito www.agricoltura.regione.lombardia.it – sezione SIARL);

oppure

- presso la Struttura regionale competente per territorio:
 - Sedi Territoriali Regionali (STER) ubicate nei capoluoghi di provincia;
 - Direzione Generale Agricoltura (per il territorio provinciale di Milano).

Per la costituzione e/o l'aggiornamento del fascicolo aziendale occorre presentare:

- copia del certificato di attivazione della partita I.V.A. (solo per i soggetti con l'obbligo di tenuta della partita I.V.A.);
- copia del certificato di attribuzione del Codice Fiscale (obbligatorio);
- copia del certificato di iscrizione al registro imprese rilasciato dalla C.C.I.A.A. (solo per i soggetti con l'obbligo di iscrizione al registro delle imprese), necessari per la compilazione, sul SIARL, delle fasi relative ai dati anagrafici e fiscali (FA_AZI), del legale rappresentante (FA_CON) e della localizzazione dell'azienda (FA_UTE), che sono obbligatorie.

I soggetti che svolgono anche attività agricola, per la costituzione e/o aggiornamento del fascicolo aziendale devono rivolgersi esclusivamente ai CAA.

La presentazione della domanda prevede la compilazione ed inoltro telematico della domanda ed il successivo invio di una copia cartacea unitamente alla necessaria documentazione indispensabile per l'istruttoria.

A tal fine è necessario connettersi al sito www.agricoltura.regione.lombardia.it, nella sezione dedicata al Sistema Informativo Agricolo di Regione Lombardia (SIARL), e registrarsi (per chi non lo è ancora): il sistema rilascia i codici di accesso personali (login e password).

Successivamente si accede al sito www.siarl.regione.lombardia.it, e si compila la domanda per la misura 323 "Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale" Sottomisura B – "Recupero, riqualificazione e valorizzazione del patrimonio rurale". I dati inseriti durante la compilazione della domanda sono confrontati con le informazioni certificate presenti nell'anagrafe delle imprese agricole e nel fascicolo aziendale istituiti nell'ambito del SIARL.

L'inserimento delle informazioni prevede la compilazione della scheda di misura che comprende: le tipologie d'intervento e gli investimenti previsti; una dichiarazione relativa ai requisiti posseduti ai fini dell'attribuzione del punteggio; gli impegni essenziali e accessori assunti per la realizzazione del programma d'investimento.

La domanda e la scheda di misura sono quindi inviate per via telematica al SIARL che rilascia al richiedente una ricevuta attestante la data di presentazione (che coincide con l'avvio del procedimento) e l'avvenuta ricezione della domanda da parte della Provincia.

La copia cartacea della domanda, della scheda di Misura e la documentazione di cui al paragrafo successivo devono pervenire alla Provincia competente entro 10 giorni di calendario dall'invio della domanda elettronica. La data di arrivo registrata dalla Provincia con il numero di protocollo o con il timbro di ricezione attesta il rispetto dei termini sopra indicati.

Per le domande cartacee inviate per posta, fa fede il timbro postale di spedizione che deve recare una data precedente o uguale a quella di scadenza.

10.1 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

Per ammessi all'istruttoria di ammissibilità è necessario presentare tutti gli atti e gli elaborati che accompagnano i permessi rilasciati dalle amministrazioni competenti:

- a) copia cartacea della domanda e della scheda di Misura firmate in originale con fotocopia di documento di identità;
- b) progetto definitivo o esecutivo⁶ delle opere a firma di un tecnico progettista iscritto a un Ordine Professionale, corredato dal Piano di promozione e informazione al pubblico;
- c) permesso di costruire o, laddove ne ricorrano le condizioni ai sensi della legge regionale n. 12 dell'11 marzo 2005, la Dichiarazione Inizio Lavori (DIA);
- d) parere di compatibilità del progetto definitivo con gli strumenti di salvaguardia e di gestione dei siti Natura 2000 dei parchi e delle riserve naturali, qualora l'intervento ricada, in tutto o in parte, in tali siti;
- e) autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 D. Lgs. 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni qualora l'intervento ricada in zone vincolate.
- f) tre preventivi di spesa, forniti da ditte in concorrenza, nel caso di acquisto di dotazioni finanziabili, ossia macchinari, attrezzature, impianti e componenti edili non a misura o non compresi nelle voci del prezzario della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato, indicando il preventivo considerato e le motivazioni della scelta di quello che, per parametri tecnico-economici, appare il più conveniente. Nel caso in cui non si scelga l'offerta economicamente più vantaggiosa, deve essere fornita una breve relazione tecnico/economica sottoscritta da un tecnico qualificato.
Per l'acquisto di beni e/o forniture il cui costo non superi singolarmente l'importo di € 5.000,00, IVA esclusa, fermo restando l'obbligo di presentare tre preventivi, è sufficiente una dichiarazione del beneficiario, con la quale si dia conto della tipologia del bene da acquistare e della congruità dell'importo previsto. E' fatto divieto di frazionare la fornitura del bene al fine di rientrare in questa casistica.
- g) qualora il richiedente sia un soggetto diverso dal proprietario, autocertificazione, riferita alla situazione del giorno di presentazione della domanda, relativa a:
 - autorizzazione del proprietario, ad effettuare gli interventi oppure esito della procedura prevista parere dell'Ente competente ai sensi dell'articolo 16 della Legge n. 203 del 1982 "Norme sui contratti agrari". In tale autorizzazione dovrà essere evidenziato l'impegno della proprietà al rispetto alla destinazione d'uso delle strutture interessate dall'intervento per almeno 5 anni a partire dalla data di comunicazione di concessione del saldo del contributo;
 - per gli interventi ricadenti in aree demaniali, presenza di regolare concessione e pagamento del canone, con l'indicazione dei rispettivi estremi;
- h) per le persone di diritto pubblico, l'atto di impegno relativo al cofinanziamento dell'intera parte non finanziata dalla Regione;
- i) dichiarazione di non aver percepito alcun aiuto in regime de minimis nel triennio precedente, ovvero la data di concessione e l'importo dei contributi eventualmente percepiti in regime de minimis;
- j) autocertificazione, riferita alla situazione del giorno di presentazione della domanda, relativa al rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori dalla data di presentazione della domanda, di cui al precedente paragrafo 3, lettera f);
- k) elenco dei documenti allegati alla domanda.

La Provincia, in conformità a quanto previsto dalla legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni, comunica al richiedente il nominativo del funzionario responsabile del procedimento, come stabilito dal paragrafo 6.2 del Manuale OPR.

Tutte le informazioni e/o i dati indicati in domanda e nella scheda di Misura sono resi ai sensi del DPR n. 445 del 28.12.2000, articoli 46 e 47, e costituiscono "dichiarazioni sostitutive di certificazione" e "dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà".

11. ISTRUTTORIA DI AMMISSIBILITA' DELLA DOMANDA

L'istruttoria della domanda affidata alla Provincia prevede lo svolgimento di controlli amministrativi che comprendono:

- 1) la verifica dell'affidabilità del richiedente;
- 2) la verifica del rispetto del regime delle quote latte;
- 3) la verifica del rispetto delle condizioni e dei limiti definiti nelle presenti disposizioni attuative;
- 4) la verifica dell'ammissibilità del programma di investimento proposto, ossia della completezza e della validità tecnica della documentazione presentata;
- 5) il controllo tecnico sulla documentazione allegata alla domanda di aiuto. Per la verifica della congruità dei prezzi contenuti nei computi metrici estimativi analitici, si fa riferimento al primo prezzario dell'anno pubblicato dalla Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura della provincia di appartenenza;
- 6) il controllo tecnico e la risoluzione di eventuali anomalie sanabili del modello unico di domanda informatizzato presentato a SIARL e della scheda di Misura, anche attraverso la consegna di specifici documenti da parte dell'impresa su richiesta della Provincia che ha in carico l'istruttoria. La verifica della conformità del programma di investimento per il quale è richiesto il finanziamento con la normativa comunitaria, nazionale e regionale;
- 7) la verifica della ragionevolezza delle spese proposte, valutata tramite il raffronto di tre preventivi di spesa per l'acquisto delle dotazioni finanziabili, ossia strumentazioni, attrezzature, impianti e macchinari;
- 8) l'attribuzione del punteggio di priorità secondo i criteri definiti nel precedente paragrafo 8, che nell'ambito LEADER prevedono che il GAL attribuisca il punteggio di priorità di propria competenza, approvi e pubblichi la graduatoria finale.

L'istruttoria si conclude con la redazione da parte del funzionario incaricato del verbale di ammissibilità o di non ammissibilità a contributo del programma di investimento previsto dalla domanda. Il verbale riporterà il punteggio assegnato, gli investimenti ammessi con i relativi importi e il contributo concedibile qualora la domanda sarà finanziata. In caso di esito parzialmente o totalmente negativo il verbale riporterà nei dettagli le cause di non ammissibilità a finanziamento.

11.1 ANOMALIE, ERRORI, DOCUMENTAZIONE INCOMPLETA E INTEGRATIVA

La risoluzione delle anomalie e delle segnalazioni e la convalida dei dati dichiarati a seguito dell'istruttoria determinano l'aggiornamento del fascicolo aziendale tramite segnalazione al CAA di competenza.

11.1.1 ANOMALIE E LORO RISOLUZIONE

Le anomalie risultanti a seguito del controllo amministrativo, devono essere oggetto di risoluzione da parte della Provincia competente.

La risoluzione delle anomalie deve essere sempre supportata da specifica documentazione acquisita formalmente, a seguito di richiesta scritta al richiedente, e conservata nel fascicolo relativo alla domanda.

Se il richiedente non trasmette alcuna documentazione o se quella presentata non è idonea a risolvere l'anomalia, la domanda avrà esito negativo.

11.1.2 ERRORI SANABILI O PALESI

Nel caso di presenza di errori sanabili o palesi nella domanda, la Provincia, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni, richiede all'interessato le necessarie correzioni entro un termine non superiore a 20 giorni.

Gli errori palesi presenti nelle domande di aiuto e di pagamento se riconosciuti come tali dalla Provincia o dalla Direzione Generale Agricoltura possono essere corretti in qualsiasi momento.

Gli errori sanabili possono essere corretti su iniziativa del beneficiario mediante domanda di correzione che può essere presentata entro 15 giorni continuativi dalla data di presentazione della domanda.

Si considerano errori palesi quelli rilevabili dalla Provincia sulla base delle ordinarie, minimali attività istruttorie, quali:

- meri errori di trascrizione che risultano palesi in base ad un esame minimale di una domanda;
- errori evidenziati come risultato di verifiche di coerenza (informazioni contraddittorie)

11.1.3 ERRORI NON SANABILI

In caso di errore non sanabile, la Provincia pronuncia la non ricevibilità della domanda comunicandola al richiedente ed eventualmente prosegue il procedimento solo per le operazioni che non presentano errori non sanabili.

Si considerano non sanabili i seguenti errori:

- domanda carente di informazioni minime necessarie a definirne la ricevibilità, quali ad esempio la firma del richiedente;
- omessa richiesta di aiuto relativamente ad alcune operazioni, azioni o tipologie di intervento previste dalla Misura.

11.1.4 DOCUMENTAZIONE INCOMPLETA

Nel caso in cui la documentazione tecnica e amministrativa presentata con la domanda risulti incompleta e la documentazione mancante non sia indispensabile all'avviamento dell'istruttoria, la Provincia può richiederne la presentazione al richiedente entro un termine non superiore a 20 giorni.

Nel caso in cui la domanda sia priva della documentazione tecnica e amministrativa indispensabile per poter avviare l'istruttoria, la Provincia pronuncia la non ricevibilità della domanda comunicandola al richiedente.

11.1.5 DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA

Nel caso in cui si evidenzia la necessità di documentazione integrativa, rispetto a quella prevista dalle presenti disposizioni attuative, la Provincia deve inoltrare al richiedente richiesta formale indicando i termini temporali di presentazione.

11.2 PARERI DI COMPATIBILITA' DELLE AREE PROTETTE E SITI NATURA 2000

Qualora l'intervento ricada, in tutto o in parte, in tali aree e siti, gli enti gestori di parchi, riserve o siti natura 2000 esprimono il parere entro 60 giorni dal ricevimento della proposta completa di progetto o di relazione. Il termine è ridotto a 30 giorni in caso di varianti in corso d'opera di cui al paragrafo 13.1.

Il parere di compatibilità ha come oggetto le possibili conseguenze negative dell'intervento:

- sulle zone facenti parte della rete "Natura 2000", ossia Siti di Interesse Comunitario e Zone di Protezione Speciale;
- sull'area protetta.

In tutti i casi, il parere si intende provvisoriamente acquisito qualora l'ente gestore non comunichi il diniego entro i termini sopra indicati: la Provincia prosegue l'istruttoria tenendo conto di eventuali pareri che dovessero giungere prima della chiusura dell'istruttoria.

11.3 COMUNICAZIONE AL RICHIEDENTE DELL'ESITO DELL'ISTRUTTORIA

La Provincia, entro 10 giorni continuativi dalla data di redazione del verbale comunica al richiedente l'esito dell'istruttoria allegando copia del verbale stesso. Contro lo stesso il richiedente può presentare una richiesta di riesame dell'esito dell'istruttoria, con le modalità indicate al successivo paragrafo.

Per le domande istruite positivamente, sono indicati:

- il punteggio assegnato;
- l'importo totale dell'investimento ammissibile a contributo;
- gli investimenti ammessi, specificando gli eventuali investimenti non ammessi;
- il contributo concedibile.

In caso di istruttoria con esito negativo, la Provincia ne motiva in modo dettagliato le cause.

11.4 RICHIESTA DI RIESAME

Il richiedente, entro e non oltre 10 giorni continuativi dalla data di ricevimento dell'esito dell'istruttoria, può presentare alla Provincia memorie scritte per chiedere il riesame della domanda e la ridefinizione della propria posizione, ai sensi della legge 241/90.

Se il richiedente non si avvale della possibilità di riesame, l'istruttoria assume carattere definitivo, salvo le possibilità di ricorso previste dalla legge.

La Provincia ha 10 giorni di tempo dalla data di ricevimento delle suddette memorie per comunicare l'esito positivo/negativo del riesame.

11.5 AMMISSIONE A FINANZIAMENTO

In caso di **bando regionale**, la Provincia, esperite le eventuali richieste di riesame istruttorio, approva le graduatorie delle domande ammissibili a finanziamento ordinandole per punteggio di priorità decrescente.

Il provvedimento di approvazione delle graduatorie delle domande ammissibili della Provincia deve essere trasmesso alla Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura.

La DG Agricoltura provvede con proprio atto ad approvare l'elenco delle domande ammesse a finanziamento di ciascuna Provincia.

In ambito LEADER è il GAL che con proprio atto definisce la graduatoria finale e le domande ammesse a finanziamento.

11.6 COMUNICAZIONE DELL'AMMISSIONE A FINANZIAMENTO

In caso di **bando regionale**, la comunicazione al richiedente dell'avvenuto finanziamento della domanda presentata viene effettuata dalle Province, con raccomandata A/R, entro 10 giorni continuativi dalla ricezione del provvedimento Regionale di ammissione a finanziamento delle domande.

In ambito LEADER, in caso di bando emanato dal Gruppo di Azione Locale (GAL) o di convenzione, è il GAL stesso a provvedere a comunicare al soggetto richiedente o convenzionato, tramite raccomandata A/R, l'avvenuto finanziamento della domanda entro 10 giorni continuativi dalla approvazione del proprio atto di ammissione a finanziamento degli interventi inerenti la misura.

Tali avvisi rappresentano la comunicazione ai richiedenti di ammissione a finanziamento ai sensi della legge 241/1990.

12. REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E PROROGHE

Il beneficiario del contributo ha 15 mesi di tempo per la realizzazione degli interventi previsti dal progetto di investimento a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURL del provvedimento di ammissione a finanziamento di cui al paragrafo 11.6.

La Provincia può concedere una sola proroga di 3 mesi a seguito di motivata richiesta presentata dal beneficiario.

13. VARIANTI IN CORSO D'OPERA E MODIFICHE DI DETTAGLIO

Fatti salvi i casi espressamente previsti dalla normativa vigente, in linea generale ed al fine di garantire una maggiore trasparenza, efficacia ed efficienza della spesa, nonché certezza dei tempi di realizzazione delle iniziative finanziate, è auspicabile ridurre al minimo le varianti.

13.1 VARIANTI IN CORSO D'OPERA

Sono da considerarsi varianti i cambiamenti del progetto originario che comportano modifiche riguardanti:

- elementi tecnici e realizzativi sostanziali delle operazioni approvate;
- la tipologia di operazioni approvate;
- la sede dell'investimento;
- il beneficiario;
- il quadro economico-finanziario originario, con una diversa suddivisione della spesa tra i singoli lotti funzionali omogenei, come definiti nel Decreto n. 11374 del 14 ottobre 2008.

Nel caso in cui si presentasse la necessità di richiedere una variante, il beneficiario deve inoltrare tramite SIARL alla Provincia, un'apposita domanda corredata di progetto, dell'eventuale relativo permesso e di una relazione tecnica nella quale si faccia esplicito riferimento alla natura e alle motivazioni che hanno portato alle modifiche del progetto inizialmente approvato, oltre ad un apposito quadro di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito della variante. Ciascuna domanda dovrà inoltre contenere un prospetto riepilogativo delle voci soggette a variazione, che consenta di effettuare una riconciliazione tra la situazione precedentemente approvata e quella risultante dalla variante richiesta.

Ogni richiesta di variante deve essere preventivamente presentata dal beneficiario prima di procedere all'acquisto dei beni o all'effettuazione delle operazioni che rientrano nella variante stessa e, in ogni caso, tassativamente prima della scadenza del progetto.

Il beneficiario che esegua le varianti richieste senza attendere l'autorizzazione della Provincia si assume il rischio che le spese sostenute non siano riconosciute a consuntivo, nel caso in cui la variante non sia autorizzata o lo sia solo in parte.

La Provincia autorizza la variante, a condizione che:

- la nuova articolazione della spesa non alteri le finalità originarie del progetto;
- la variante non comporti un aumento del contributo concesso (eventuali maggiori spese sono totalmente a carico del richiedente);
- non vengano utilizzate le economie di spesa per la realizzazione di lotti di spesa funzionali non previsti dal progetto originario.

13.2 VARIANTI NEI LIMITI DEL 10%

Se la variazione compensativa tra gli importi preventivati per i singoli lotti di spesa funzionali rientra nel campo di tolleranza del 10% - calcolato sull'importo della spesa complessiva ammessa a contributo - e nel limite di € 20.000, il beneficiario richiede preventivamente la variante alla Provincia.

Trascorsi 20 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di variante, in assenza di riscontro da parte della Provincia, la variante si intende accolta.

13.3 MODIFICHE DI DETTAGLIO

Nell'ambito di ogni singolo lotto omogeneo di spesa non sono considerate varianti le modifiche di dettaglio, le soluzioni tecniche migliorative e i cambi di fornitore che comportano una variazione compensativa tra le singole voci di spesa che compongono il lotto non superiore al 10%, rispetto alla spesa prevista per il lotto omogeneo, nel limite di € 20.000.

Le modifiche all'interno di queste soglie sono considerate ammissibili in sede di accertamento finale, nei limiti della spesa ammessa a finanziamento per il lotto omogeneo, purché siano motivate nella relazione tecnica finale e non alterino le finalità del progetto originario.

Nel caso in cui le modifiche siano superiori al 10% della spesa ammessa a finanziamento per il lotto omogeneo o a € 20.000, deve essere preventivamente richiesta una variante alla Provincia con le modalità sopra descritte.

14 DOMANDA DI PAGAMENTO

La "domanda di pagamento" deve essere compilata con la massima attenzione, evitando assolutamente di richiedere il pagamento per un importo maggiore rispetto a quanto si ha diritto a percepire.

Qualora il beneficiario abbia richiesto di ricevere un importo superiore di oltre il 3% a quanto ha in realtà diritto, la spesa ammessa (e di conseguenza il contributo) è ridotta di un importo pari alla differenza fra quanto richiesto e quanto si ha diritto a ricevere.

Eventuali costi sostenuti dal beneficiario in misura maggiore a quanto ammesso a finanziamento non possono essere né riconosciuti né pagati.

Nel caso di domande per le quali l'importo complessivamente erogato è superiore a 154.937,07 €, la Provincia, preventivamente l'erogazione del contributo, deve acquisire l'informativa del prefetto (così detta "certificazione antimafia"), come indicato nel manuale OPR.

La liquidazione dei contributi avviene dietro la predisposizione e l'invio all'OPR, da parte delle Province, delle proposte di liquidazione; tali proposte costituiscono gli elenchi di liquidazione

In caso di applicazione della misura in ambito LEADER, attraverso convenzione o con bando emanato dal Gruppo di Azione Locale (GAL), tali elenchi di liquidazione prima dell'invio all'OPR devono essere stati preventivamente convalidati e visti dal GAL.

La Provincia provvede a raccogliere la documentazione comprovante l'esperimento di tale fase procedurale e la trasmette, congiuntamente all'elenco, all'OPR il quale controlla la presenza del visto e della convalida del GAL prima di effettuare ogni liquidazione in ambito LEADER.

14.1 ANTICIPO

Un anticipo pari al 20% dell'importo totale del contributo approvato può essere concesso al beneficiario che ne faccia richiesta con apposita domanda di pagamento alla Provincia.

Alla stessa, il beneficiario deve allegare la seguente documentazione:

- polizza fideiussoria bancaria o assicurativa; importo, durata e altre informazioni concernenti le fideiussioni sono riportate al paragrafo 14.5;
- dichiarazione della data di inizio dell'intervento sottoscritta dal richiedente.

In aggiunta, nel caso di opere edili (strutture e infrastrutture):

- certificato di inizio lavori inoltrato al Comune per le opere per le quali è richiesto il contributo ai sensi della presente misura.

La provincia istruisce la domanda di anticipo secondo quanto previsto dal Manuale OPR, redige il verbale di autorizzazione al pagamento e la relativa proposta di liquidazione dell'anticipo (elenco di liquidazione) per l'invio all'OPR.

In caso di applicazione della misura in ambito LEADER tali elenchi di liquidazione prima dell'invio all'OPR devono essere stati preventivamente convalidati e visti dal GAL.

La Provincia provvede a raccogliere la documentazione comprovante l'esperimento di tale fase procedurale e

la trasmette, congiuntamente all'elenco, all'OPR il quale controlla la presenza del visto e della convalida del GAL prima di effettuare ogni liquidazione in ambito LEADER.
In caso di erogazione dell'anticipo non è possibile fare richiesta di pagamento di alcun stato di avanzamento lavori.

14.2 STATO DI AVANZAMENTO LAVORI

Un solo stato di avanzamento lavori (SAL) d'importo compreso tra il 30 ed il 90% della spesa ammessa può essere concesso al beneficiario che ne faccia richiesta con apposita domanda alla Provincia, se non ha già usufruito della concessione dell'anticipo.

Alla stessa deve essere allegata la seguente documentazione:

- fatture quietanzate accompagnate da dichiarazione liberatoria rilasciata dalla ditta fornitrice;
- copia dei mandati di pagamento, nel caso di beneficiari pubblici;
- tracciabilità dei pagamenti effettuati come previsto dal Manuale OPR;
- stato di avanzamento a firma del direttore dei lavori;
- polizza fideiussoria bancaria o assicurativa per un importo del SAL superiore al 60% dell'importo dell'investimento globale ammesso; importo, durata e altre informazioni concernenti le fideiussioni sono riportate al paragrafo 14.5;
- computo metrico.

L'importo del SAL è determinato in percentuale delle opere già realizzate.

La Provincia istruisce la domanda di stato di avanzamento lavori secondo quanto previsto dal Manuale OPR, redige il verbale di autorizzazione al pagamento e la relativa proposta di liquidazione del SAL (elenco di liquidazione) per l'invio all'OPR.

In caso di applicazione della misura in ambito LEADER tali elenchi di liquidazione, prima dell'invio all'OPR, devono essere stati preventivamente convalidati e visti dal GAL.

La Provincia provvede a raccogliere la documentazione comprovante l'esperienza di tale fase procedurale e la trasmette, congiuntamente all'elenco, all'OPR il quale controlla la presenza del visto e della convalida del GAL prima di effettuare ogni liquidazione in ambito LEADER.

Il SAL non è concesso a coloro che hanno già beneficiato di un anticipo.

Eventuali costi sostenuti dal beneficiario in misura maggiore a quanto ammesso a finanziamento non possono essere né riconosciuti né pagati.

14.3 ACCERTAMENTO FINALE DEI LAVORI E SALDO

Il saldo del pagamento del contributo concesso sarà erogato al beneficiario che ne faccia richiesta con apposita domanda alla Provincia entro la data di scadenza del termine di esecuzione dei lavori, o eventualmente entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta della Provincia.

Alla stessa deve essere allegata la seguente documentazione:

- polizza fideiussoria nel caso in cui il beneficiario non ha ancora ottenuto tutta la documentazione richiesta per la liquidazione o raggiunto alcuni requisiti (agibilità delle opere ecc.); importo, durata e altre informazioni concernenti le fideiussioni sono riportate al paragrafo 14.5;
- dichiarazione del beneficiario che, benché in presenza di altre fonti di finanziamento, indicate in modo esplicito, l'aiuto totale percepito non supera i massimali di aiuto ammessi;
- copia delle rinunce ad altri contributi, qualora non cumulabili con la presente Misura;
- documentazione attestante la spesa sostenuta, ossia fatture quietanzate accompagnate da dichiarazione liberatoria rilasciata dalla ditta fornitrice, utilizzando la modulistica prevista dal Manuale OPR;
- tracciabilità dei pagamenti effettuati come previsto dal Manuale OPR;
- dichiarazione del direttore dei lavori, sotto sua personale responsabilità, ai sensi della legge regionale n. 1/2007, sulla realizzazione dei lavori in conformità a quanto previsto nella relazione o autorizzato con varianti in corso d'opera;
- relazione tecnica descrittiva dello stato finale dei lavori, firmata dal direttore dei lavori;
- computo metrico analitico consuntivo;
- documentazione tecnica necessaria nel caso di impianti: descrizione redatta da un tecnico abilitato con dichiarazione che gli investimenti risultano conformi alle normative vigenti in materia urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, igiene e tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, che sussistono le condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti di cui alla normativa vigente.

Al termine della verifica della documentazione presentata, la Provincia effettua una visita "in situ", ossia un sopralluogo per verificare la corretta e completa esecuzione dei lavori e l'avvenuto acquisto delle dotazioni,

in particolare se gli investimenti sono stati realizzati in conformità al progetto approvato, a quanto previsto nella relazione e nel progetto o a quanto autorizzato con varianti in corso d'opera.

Il funzionario istruttore redige il relativo verbale secondo quanto le procedure previste dal "Manuale" dell'OPR.

La Provincia, comunica al beneficiario, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del verbale, la concessione del pagamento, l'entità del contributo concesso, gli obblighi a suo carico con relativa durata temporale, le altre eventuali prescrizioni.

La Provincia propone all'OPR la liquidazione del saldo secondo le procedure e le regole stabilite nel "Manuale".

In caso di applicazione della misura in ambito LEADER tali elenchi di liquidazione, prima dell'invio all'OPR, devono essere stati preventivamente convalidati e visti dal GAL.

La Provincia provvede a raccogliere la documentazione comprovante l'esperienza di tale fase procedurale e la trasmette, congiuntamente all'elenco, all'OPR il quale controlla la presenza del visto e della convalida del GAL prima di effettuare ogni liquidazione in ambito LEADER.

Eventuali maggiori costi accertati rispetto a quelli preventivamente ammessi non possono essere riconosciuti ai fini della liquidazione.

L'OPR autorizza il saldo a seguito dei controlli effettuati secondo le modalità stabilite dal Manuale OPR.

Il pagamento effettivo corrisponderà alla differenza tra l'importo del saldo e quelli di un eventuale anticipo o stato avanzamento lavori già concesso. La Provincia provvederà a rilasciare il nulla osta all'OPR per lo svincolo dell'eventuale fideiussione presentata dal beneficiario per ottenere l'anticipo o il SAL.

14.4 RIDUZIONE CONTRIBUTO RICHIESTO NELLE DOMANDE DI PAGAMENTO

Nelle domande di pagamento si rendiconta la spesa sostenuta, a fronte della quale si chiede l'erogazione del contributo.

Le Province controllando le domande di pagamento determinano:

- il contributo richiesto (CR): cioè il contributo richiesto nella domanda di pagamento, sulla base della spesa rendicontata (nel caso in cui la spesa rendicontata sia superiore al massimale di spesa finanziabile previsto dalle diverse disposizioni attuative, il contributo richiesto viene comunque calcolato sul massimale di spesa finanziabile);
- il contributo ammissibile (CA): cioè il contributo erogabile al richiedente sulla base della spesa riconosciuta come ammissibile a seguito delle verifiche effettuate dagli Organismi Delegati (spesa ammissibile).

Se l'esame delle domande di pagamento rileva che il contributo richiesto supera il contributo ammissibile di oltre il 3 %, al contributo ammissibile si applica una riduzione pari alla differenza tra questi due importi (ΔC)

La differenza tra il contributo richiesto e quello ammissibile, espressa in percentuale, è così calcolata:

$$\Delta C = 100(CR - CA)/CA$$

Se ΔC risulta superiore al 3%, il contributo erogabile (CE) è così calcolato:

$$CE = CA - (CR - CA)$$

Esempio: nella domanda di pagamento il beneficiario richiede un contributo di 10.000 €.

Il funzionario sulla base dei controlli amministrativi o in loco accerta un contributo ammissibile di 9.000 €.

La differenza tra il contributo richiesto e quello ammissibile risulta superiore al 3%:

$$\Delta C = 100 (10.000 - 9.000) / 9.000 = 11\%$$

Pertanto il contributo erogabile è pari a:

$$CE = 9.000 - (10.000 - 9.000) = 8.000 \text{ €}$$

Tuttavia non si applicano riduzioni se il beneficiario è in grado di dimostrare che non è responsabile dell'inclusione nella rendicontazione di spese non ammissibili, che hanno causato la richiesta di un contributo (CR) superiore a quello ammissibile (CA).

L'eventuale riduzione del contributo, calcolata come indicato nel Manuale OPR, si applica anche a seguito dei controlli in loco ed ex post.

14.5 FIDEIUSSIONI

La polizza fideiussoria bancaria o assicurativa in originale è richiesta nei seguenti casi:

- erogazione dell'anticipo;
- erogazione di SAL superiore al 60% del contributo concesso o di saldo a beneficiari che non hanno ancora ottenuto tutta la documentazione richiesta per la liquidazione o raggiunto alcuni requisiti (agibilità delle opere ecc.);

- in altri casi valutati volta per volta dall'Organismo Pagatore Regionale (OPR)

L'importo della fideiussione è pari all'anticipazione o al contributo concesso, maggiorati del 10%, comprensivo delle spese di escussione a carico dell'OPR, o della Provincia nel caso di Aiuti di Stato, e degli interessi legali eventualmente dovuti.

La fideiussione, redatta secondo lo schema previsto dal Manuale OPR delle Procedure (allegato 3) è intestata all' O.P.R. e sarà inviata alla Provincia.

La polizza fideiussoria può essere stipulata con istituti bancari o assicurativi compresi nell'elenco dell'O.P.R.. Nel caso in cui sia stipulata presso filiali o agenzie periferiche degli istituti bancari e assicurativi, la polizza deve essere validata dalla sede centrale dell'ente garante. Tale richiesta di validazione deve essere inoltrata dalla Provincia alla sede centrale dell'ente garante autorizzato all'emissione della validazione. La conferma della validità della polizza, redatta secondo il fac-simile previsto dal Manuale OPR, sarà rinviata in originale o a mezzo fax all'ente richiedente con allegata copia del documento di identità del firmatario della conferma stessa.

La durata della garanzia della polizza fideiussoria è pari al periodo di realizzazione dell'intervento più 3 semestralità di rinnovo automatico ed eventuali ulteriori proroghe semestrali su espressa richiesta dell'OPR.

Il costo di accensione della fideiussione è ammissibile a finanziamento nell'ambito delle spese generali.

La polizza fideiussoria è svincolata dall'OPR, o dalla Provincia nel caso di Aiuti di Stato, comunicandolo al soggetto che ha prestato la garanzia, e per conoscenza al beneficiario, previo nulla osta da parte della Provincia responsabile dell'istruttoria.

14.6 COMUNICAZIONE AL BENEFICIARIO DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

La Provincia, comunica al beneficiario, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del verbale, la concessione del pagamento (anticipo, stato di avanzamento lavori, saldo) l'entità del contributo concesso, gli obblighi a suo carico con relativa durata temporale, le altre eventuali prescrizioni.

Il richiedente, ai sensi della legge 241/90, entro e non oltre 10 giorni continuativi dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione, può presentare alla Provincia memorie scritte per chiedere il riesame della domanda di pagamento.

Se il richiedente non si avvale della possibilità di riesame, l'accertamento dell'importo da erogare assume carattere definitivo, salvo le possibilità di ricorso previste dalla legge.

La Provincia ha 10 giorni di tempo dalla data di ricevimento della memoria per comunicare l'esito positivo/negativo del riesame.

14.7 CONTROLLO IN LOCO

Il controllo in loco è effettuato dalle Province prima dell'erogazione del saldo del contributo su un campione almeno pari al 5% della spesa ammessa a contributo, estratto da OPR sulla base dell'analisi del rischio definita nel Manuale OPR.

Per i soggetti estratti, il controllo in loco include le verifiche previste dai controlli amministrativi e tecnici di cui al paragrafo 14.3 e prevede la verifica della totalità degli impegni assunti e delle dichiarazioni rese e le verifiche aggiuntive sul possesso dei requisiti dichiarati dal richiedente al momento della presentazione della domanda di aiuto, in conformità con quanto previsto dal paragrafo 16 del Manuale OPR.

Al termine del controllo in loco è prevista la compilazione del relativo verbale da parte del funzionario della Provincia.

Il funzionario che realizza il controllo amministrativo, sia documentale che in azienda, non può coincidere con quello che realizza il controllo in loco di cui al presente paragrafo, come stabilito dal paragrafo 19 del Manuale OPR .

15. CONTROLLI EX-POST

Gli impegni ex post partono dalla data di liquidazione dell'ultimo pagamento a favore del beneficiario.

I controlli ex post sono effettuati per le operazioni che prevedono il mantenimento di impegni da parte dei beneficiari dopo il completo pagamento del contributo.

Almeno l'1% della spesa ammessa per le operazioni che hanno ricevuto interamente il contributo è sottoposta ogni anno ai controlli ex post, a partire dall'anno civile successivo all'ultimo pagamento e fino al termine dell'impegno.

I controlli ex post sono effettuati ogni anno per tutta la durata dell'impegno e sono realizzati entro il termine dell'anno di estrazione del campione a controllo.

Nel periodo "ex post" la Provincia effettua i controlli per verificare il rispetto degli impegni assunti da parte del beneficiario, con i seguenti obiettivi:

- a) verificare che le operazioni d'investimento non subiscano, nei cinque anni successivi alla data di comunicazione di concessione del contributo, modifiche sostanziali che:
- ne alterino la natura o le condizioni di esecuzione o conferiscano un indebito vantaggio al beneficiario;
 - siano conseguenza di un cambiamento dell'assetto proprietario di un'infrastruttura ovvero della cessazione o della rilocalizzazione dell'impresa o della società beneficiaria;
- b) verificare la realtà e la finalità dei pagamenti effettuati dal beneficiario, quindi che i costi dichiarati non siano stati oggetto di sconti, ribassi, restituzioni, tranne in casi di contributi in natura o di importi forfetari. Le verifiche richiedono un esame dei documenti contabili;
- c) garantire che lo stesso investimento non sia stato finanziato in maniera irregolare con fondi di origine nazionale o comunitaria, ossia non sia oggetto di doppio finanziamento. Le verifiche richiedono un esame dei documenti contabili.

I funzionari che eseguono controlli ex post non possono essere gli stessi che hanno effettuato i controlli precedenti al pagamento relativi alla stessa operazione di investimento.

16. DECADENZA DEL CONTRIBUTO

Se durante i controlli effettuati dopo l'ammissione a contributo è rilevata la mancanza dei requisiti, l'inosservanza degli impegni, o la presenza di irregolarità che comportano la decadenza parziale o totale della domanda di contributo, la Provincia, anche su segnalazione dell'OPR, avvia nei confronti del beneficiario il procedimento di decadenza totale o parziale del contributo, seguendo le procedure previste dal capitolo 10 del Manuale OPR. I provvedimenti di decadenza sono emessi dalla Provincia tramite procedura ELEPAG.

17. IMPEGNI

Gli impegni che il beneficiario si è assunto con la domanda sono distinti in essenziali ed accessori.

Il mancato rispetto degli stessi comporta, rispettivamente, la decadenza totale o parziale dalla riscossione dell'aiuto e la restituzione delle somme indebitamente percepite, fatto salvo il riconoscimento di cause di forza maggiore (indicate al paragrafo 12.2 del Manuale OPR).

A tal fine la richiesta deve essere notificata per iscritto alla Provincia competente entro 10 giorni lavorativi dal momento in cui si è verificata o da quando il beneficiario ne è venuto a conoscenza, unitamente alla documentazione comprovante la stessa.

La Provincia comunicherà, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, l'accoglimento delle motivazioni di causa di forza maggiore.

17.1 IMPEGNI ESSENZIALI

Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la decadenza totale dal contributo e la restituzione delle somme indebitamente percepite.

Gli impegni essenziali sono:

1. consentire il regolare svolgimento dei controlli in loco e/o dei sopralluoghi o "visite in situ", con riferimento a quanto stabilito dalla Parte II, Capitolo 24.1 del "Manuale";
2. inviare la copia cartacea della domanda informatizzata entro e non oltre il 20° giorno continuativo successivo alla presentazione della domanda di premio, con riferimento a quanto stabilito dalla Parte II, Capitolo 24.1 del "Manuale";
3. inviare la documentazione mancante al momento della presentazione della domanda di contributo o della correzione degli errori sanabili successivamente al termine fissato dalla richiesta, ossia 20 giorni, come previsto ai capitoli 15.5.1 e 15.5.2 del "Manuale";
4. fare pervenire la documentazione integrativa richiesta dalla Provincia entro e non oltre il termine fissato dalla stessa, come stabilito dalla Parte II, Capitolo 15.5.3 del "Manuale". La decadenza totale è applicata al singolo lotto cui è connessa la documentazione integrativa richiesta;
5. rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale relativa agli obblighi previsti dal regime delle quote latte;
6. realizzare le opere e acquistare le dotazioni nei tempi indicati al paragrafo 12 in conformità agli obblighi derivanti dalla normativa vigente, fatta salva l'eventuale proroga concessa ovvero le cause di forza maggiore indicate al capitolo 12.2 del "Manuale";
7. rispettare il vincolo di destinazione, fatti salvi i casi di forza maggiore, per gli investimenti materiali;
8. realizzare le opere in modo conforme rispetto alle finalità della Misura e al progetto approvato, fatte salve eventuali varianti concesse;

9. comunicare alla Provincia, la cessione totale o parziale degli investimenti ammessi a finanziamento prima della relativa liquidazione a saldo, entro il termine di 90 giorni dal perfezionamento dell'atto di cessione, fatte salve eventuali cause di forza maggiore indicate al capitolo 12.2 del "Manuale";
10. raggiungere gli obiettivi collegati a punteggi di priorità previsti dal progetto. In questo caso la decadenza dal contributo si verifica solo se il mancato raggiungimento degli obiettivi incide sull'ammissione a finanziamento della domanda;
11. effettuare gli interventi e le attività previste dal piano di promozione e informazione di cui al precedente punto 4;
12. mantenere per almeno 5 anni, la stessa destinazione d'uso per la quale è stato approvato il finanziamento;
13. provvedere all'adeguamento alle norme in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori, per aspetti di particolare rilevanza (esempi: impianto elettrico dei fabbricati e strutture, fornitura dei DPI-Dispositivi di Protezione Individuale-, servizi igienici e spogliatoi, scale portatili). Il mancato adeguamento è documentato da sanzione comminata a seguito dei controlli effettuati dalle ASL nell'ambito dell'attività ispettiva in azienda ed è segnalato alle Province;
14. garantire la fruizione pubblica del bene oggetto dell'intervento con finalità didattiche e/o dimostrative per almeno 5 anni; la decorrenza dell'obbligo di mantenimento della destinazione agricola e della destinazione d'uso degli investimenti ha inizio dalla data di comunicazione di concessione del saldo del contributo;
15. gestire e mantenere in buono stato le opere realizzate (anche mediante reinvestimenti di eventuali introiti) per 5 anni dalla data di comunicazione di concessione del saldo del contributo;
16. presentare la documentazione necessaria per la liquidazione della domanda di pagamento del saldo del contributo, comprensiva di tutta la documentazione indicata al paragrafo 14.3, entro 20 giorni dalla data di ricezione del sollecito della Provincia, come stabilito al paragrafo sopra citato;
17. concludere i lavori entro il termine previsto, comprensivo di eventuali proroghe;
18. apportare al progetto soltanto varianti che rispettino quanto stabilito ai precedenti paragrafi 13, 13.1. e 13.2.

17.2 IMPEGNI ACCESSORI

Il mancato rispetto degli impegni accessori comporta la decadenza parziale dal contributo e la restituzione delle somme indebitamente percepite.

Gli impegni accessori sono:

1. fare pervenire la copia cartacea della domanda di contributo entro il 10° giorno di calendario dall'invio della domanda informatizzata, e comunque con un ritardo compreso tra l'11° ed il 20° giorno successivo a quella informatizzata, con riferimento alla presentazione della domanda e a quanto stabilito dalla Parte II, Capitolo 24.2 del "Manuale OPR".
Un ritardo superiore al 20° giorno comporta il mancato rispetto dell'impegno essenziale di cui al precedente paragrafo, punto 2;
2. informare e pubblicizzare circa il ruolo del FEASR, attraverso specifiche azioni correlate alla natura e all'entità dell'intervento finanziato, secondo quanto precisato nel documento "Disposizioni in materia di pubblicità e trattamento dei dati personali" approvate con D.d.u.o. n. 2727 del 18 marzo 2008, pubblicate sul BURL n. 12 del 21 marzo 2008 e disponibili sul sito della Direzione Generale Agricoltura www.agricoltura.regione.lombardia.it nella sezione dedicata al PSR 2007-2013;
3. raggiungere gli obiettivi collegati a punteggi di priorità previsti dal progetto. In questo caso la decadenza parziale del contributo si verifica solo se il mancato raggiungimento degli obiettivi non incide sull'ammissione del finanziamento;
4. provvedere all'adeguamento alle norme in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori, per aspetti di non particolare rilevanza e diversi da quelli elencati al punto 13 del paragrafo precedente. Il mancato adeguamento è documentato da sanzione comminata a seguito dei controlli effettuati dalle ASL nell'ambito dell'attività ispettiva in azienda ed è segnalato alle Province.

18. RECESSO

Il recesso parziale o totale, dagli impegni assunti con la domanda è possibile in qualsiasi momento del periodo d'impegno.

La rinuncia non è ammessa qualora l'autorità competente abbia già informato il beneficiario circa la presenza di irregolarità nella domanda, riscontrate a seguito di un controllo amministrativo o in loco, se la rinuncia riguarda le parti della domanda che presentano irregolarità.

La rinuncia non è ammessa anche nel caso in cui l'autorità competente abbia già comunicato al beneficiario la volontà di effettuare un controllo in loco.

Il recesso, totale o parziale, comporta la decadenza totale o parziale dall'aiuto ed il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali (ad esclusione di cause di forza maggiore indicate al capitolo 12.2 del Manuale OPR).

La rinuncia deve essere presentata a SIARL tramite una domanda di rinuncia totale o tramite una domanda di variante o modifica, nel caso di rinuncia parziale. Una copia cartacea della rinuncia deve essere inoltrata alla Provincia.

Il recesso parziale dagli impegni assunti, in assenza di cause di forza maggiore, è ammissibile fino al 70% del contributo ammesso sulla singola misura. Oltre tale percentuale di riduzione, il recesso diviene automaticamente totale sulla singola misura.

Indipendentemente dalla percentuale calcolata, la rinuncia diventa totale sulla singola misura, quando l'impegno, ancora in essere dopo la richiesta di rinuncia, è inferiore al valore finanziario minimo d'intervento, stabilito al paragrafo 6, pari a € 100.000.

In caso di recesso parziale il beneficiario dovrà mantenere gli impegni sulla parte di azienda ancora assoggettata agli impegni ed il contributo verrà erogato in modo proporzionale.

Il recesso parziale non è previsto nei confronti di obblighi che sono requisito per l'ammissibilità a contributo. Anche in presenza di cause di forza maggiore, l'anticipo del contributo erogato dovrà essere restituito, maggiorato degli interessi legali, limitatamente alla parte corrispondente alla spesa non giustificata da adeguata documentazione probatoria

18.1 CESSAZIONE TOTALE DELL'ATTIVITA'

La cessazione totale di attività senza possibilità di subentro da parte di un altro soggetto rappresenta un caso particolare di rinuncia o recesso per il quale si procede al recupero dei contributi già erogati maggiorati degli interessi legali.

In ogni caso si procederà al recupero dei contributi già erogati, maggiorati degli interessi legali, se il beneficiario non comunica per iscritto la cessazione dell'attività alla Provincia competente entro 90 giorni continuativi dal momento della cessazione di attività.

19. TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI ASSUNTI

Il cambio del beneficiario conseguente al trasferimento degli impegni assunti o delle attività avviate con la presente Misura può avvenire solo prima dell'erogazione del saldo, deve essere effettuato attraverso il modello unico di domanda informatizzato e implica l'apertura di un nuovo procedimento.

In tal caso il beneficiario che subentra deve possedere i requisiti, soggettivi ed oggettivi, posseduti dal beneficiario originario. In caso contrario, la possibilità di effettuare il cambio di beneficiario deve essere valutata dalla Provincia, che può non concedere il subentro, concederlo con revisione del punteggio di priorità acquisito e del contributo spettante oppure concederlo senza alcuna variazione.

Nel periodo compreso tra la data della liquidazione finale del contributo fino al termine del periodo di durata degli impegni assunti dal beneficiario non è possibile variare l'assetto proprietario o la rilocalizzazione dell'attività produttiva.

Il beneficiario è tenuto a notificare alla Provincia le variazioni intervenute entro 90 giorni continuativi dal perfezionamento della transazione.

20. RICORSI

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dall'OPR, dagli OD e dalla Direzione Generale Agricoltura è data facoltà all'interessato di avvalersi del diritto di presentare ricorso secondo le modalità di seguito indicate.

20.1 Contestazioni per mancato accoglimento o finanziamento della domanda

Contro il mancato accoglimento o finanziamento della domanda l'interessato può proporre azione entro 60 giorni avanti al giudice amministrativo competente per territorio nonché ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione di decadenza.

20.2 Contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo

Contro i provvedimenti di decadenza totale o parziale dal contributo, emessi dopo i controlli in loco, l'interessato può proporre azione entro 60 giorni avanti al giudice amministrativo competente per territorio.

21. SANZIONI

L'applicazione di sanzioni amministrative avviene secondo le modalità e con i criteri individuati nella Parte IV del Manuale OPR.

22. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali vengono trattati nel rispetto della normativa vigente ed in particolare al Decreto Legislativo n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Al fine di esplicitare l'obbligo comunitario di pubblicare le informazioni relative ai beneficiari di fondi provenienti dal bilancio comunitario (Reg. CE n. 1995/2006 del Consiglio) l'Autorità di Gestione del PSR 2007-2013 pubblica l'elenco dei beneficiari (con relativo titolo delle operazioni e importi della partecipazione pubblica assegnati a tali operazioni) del sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR - Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (Reg. CE 1974/2006, all. VI).

Per maggiori approfondimenti si rimanda al capitolo 2 del documento "Disposizioni in materia di pubblicità e trattamento dei dati personali" approvate con D.d.u.o. n. 2727 del 18 marzo 2008, pubblicate sul BURL n. 12 del 21 marzo 2008 e disponibili sul sito della Direzione Generale Agricoltura www.agricoltura.regione.lombardia.it nella sezione dedicata al PSR 2007-2013.